

Roma, 10 settembre 2010



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Coldiretti
via XXIV Maggio, 43
00187 Roma*

Prot. 25/I/0015205

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – utilizzo del lavoro occasionale accessorio nell'ambito della vendita diretta nei *farmer's market* (c.d. Mercati di Campagna Amica).

La Coldiretti ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla legittimità di utilizzo del lavoro occasionale accessorio “*nell'ambito delle attività connesse svolte dalle imprese agricole con specifico riferimento alla vendita diretta nei farmer's market (c.d. Mercati di Campagna Amica)*”.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In ambito agricolo l'utilizzo del lavoro occasionale accessorio ex art. 70 e segg. del D.Lgs. n. 276/2003, è ammesso, per aziende non rientranti nelle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, esclusivamente mediante l'utilizzo di specifiche figure di prestatori, ovvero pensionati, casalinghe e studenti (platea ulteriormente estesa ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito; v. interpello n. 16/2010).

Per quanto attiene le attività oggetto di prestazione, queste sono circoscritte all'esclusivo ambito delle attività aventi natura stagionale.

Tale prerogativa, che rappresenta una specifica peculiarità della generalità delle attività agricole, **deve ritenersi propria tanto dell'attività agricola principale svolta dall'imprenditore, quanto delle relative attività connesse** (art. 2135, comma 3, c.c.) svolte dallo stesso, che evidentemente – in quanto appunto “connesse” – seguono necessariamente i tempi ed i modelli produttivi dell'attività principale connotata dalla stagionalità.

Anche l'aspetto relativo ai tempi e modi attraverso i quali si esplica l'attività di vendita diretta nell'ambito dei *farmer's market* (c.d. Mercati di Campagna Amica) che non si connota certamente per continuità temporale – come potrebbe essere l'attività di vendita esercitata in un normale esercizio commerciale – consente di ricondurre/mantenere nell'alveo dell'occasionalità detta

attività.

Sulla base di tali argomentazioni e stante un dettato normativo che individua genericamente le “attività agricole di carattere stagionale” quale ambito di utilizzo dei voucher, si ritiene pertanto corretto ricorrere al lavoro accessorio anche in relazione al sistema dei *farmer’s market*, laddove detta attività sia connessa a quella principale svolta dall’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c. secondo quanto sopra chiarito.

Detta interpretazione appare peraltro in linea con la volontà del Legislatore di estendere quanto più possibile lo strumento del lavoro accessorio nell’ambito di attività che risultano maggiormente a rischio sotto il profilo del ricorso al lavoro “nero”, consentendo invece l’utilizzo di prestazioni lavorative regolarmente assicurate e fortemente “semplificate” sotto il profilo degli adempimenti di carattere burocratico.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP